

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 261 del 29 giugno 2023.

“Approvazione disegno di legge: ‘Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari”;

VISTO l'art.13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive modifiche ed integrazioni rubricato: “ Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025”;

VISTO il disegno di legge recante: “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, predisposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica finanziaria e delle relazioni ATN e AIR, nonché dei prescritti

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

pareri;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante: “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, nel testo che, unitamente alle prescritte relazioni, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

SCHIFANI

ER

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DDL “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”

La presente proposta di legge mira a regolare l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela del paesaggio rurale.

L'esigenza e l'urgenza di una riforma del comparto, oggetto da tempo di dibattito, è largamente condivisa dalla generalità dei soggetti interessati, attesa la circostanza che l'attuale condizione dei Consorzi ne limita drasticamente la capacità d'intervento e l'efficienza. La frammentazione, le molteplici criticità gestionali, l'inefficienza di una rete irrigua ormai obsoleta e le difficoltà nell'impostare una programmazione a lungo termine stanno – in concreto – compromettendo la capacità di erogazione dei servizi d'istituto e, ancor più, impediscono l'implementazione di quei nuovi interventi di sviluppo ed efficientamento sempre più indispensabili di fronte alla prospettiva ormai attuale del cambiamento climatico.

In tal senso non può non menzionarsi come, sulla scorta dei dati pluviometrici rilevati nell'ultimo ventennio, gli episodi di prolungata siccità – contrastare di quelli di piovosità estrema – determinano un accresciuto rischio di danni, anche molto rilevanti, alle colture.

Rispetto a tale realtà, peraltro condivisa con il resto del paese, il sistema irriguo siciliano sconta tutte le criticità derivanti dalla vetustà di invasi ed opere di adduzione e distribuzione, nonché la limitata interconnessione fra schemi irrigui, che ne compromettono la resilienza.

La gestione degli undici consorzi di bonifica ha, inoltre, evidenziato alcune criticità essenzialmente legate alle seguenti problematiche:

- a. la delimitazione dei comprensori di bonifica sulla base di confini amministrativi si è rivelata, come era logico attendersi, priva di ogni validità;
- b. la quasi totale assenza di superfici irrigate in alcuni comprensori di bonifica ha accentuato le condizioni di difficoltà della gestione finanziaria, nonostante il notevole contributo regionale finalizzato al pagamento quasi integrale degli stipendi del personale;
- c. la frammentazione dei comprensori non ha consentito, in molti casi, di realizzare adeguate economie di scala a causa della moltiplicazione di servizi che potrebbero essere accentrati e ha reso difficoltosa la gestione degli impianti idrici e delle reti collettive spesso a servizio di comprensori gestiti da consorzi differenti.

Si aggiunga come gli attuali Consorzi – pur con differenze anche significative fra le varie realtà – scontino un'elevata esposizione debitoria ed uno squilibrio strutturale di ordine economico e patrimoniale, una cronica difficoltà nel reperimento di risorse, significative carenze strumentali e

di personale in particolare in relazione ai compiti di progettazione e sviluppo delle reti.

Tali criticità, peraltro, si sono appalesate clamorosamente in occasione della partecipazione a bandi ed avvisi, determinando l'impossibilità di accedere a fonti di finanziamento per interventi infrastrutturali, quanto mai necessari rispetto alle crescenti esigenze dell'agricoltura siciliana.

Da ultimo non può non menzionarsi come la riforma dei Consorzi di bonifica costituisca uno dei punti espressamente richiamati nell'ambito dell'Accordo fra Stato e Regione del 14 gennaio 2021, da perseguire in un'ottica di leale collaborazione nel quadro del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Con la presente riforma si intende disciplinare un nuovo assetto del sistema, anche nella considerazione delle palesi criticità emerse e del mancato completamento del processo di riorganizzazione, operato con l'art.13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, d'istituzione del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e del Consorzio di bonifica Sicilia orientale che hanno accorpato i consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e i loro rispettivi comprensori.

L'obiettivo perseguito con il precedente riordino, non è stato mai attualizzato, in virtù della continua ed attuale vigenza di una anomala gestione "transitoria".

In particolare, giusto Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017, è stato approvato lo schema tipo di Regolamento di organizzazione per i due Consorzi costituiti, con il quale, all'art. 19, si prevede un periodo di avvio durante il quale gli accorpati Consorzi continuavano ad operare secondo i propri atti e documenti vigenti alla data dell'accorpamento (bilanci, ruoli, personale, servizi di tesoreria, programmi triennali, codici identificativi Inps e Inail etc.).

Da ciò è scaturita l'istituzione del menzionato periodo transitorio, con deliberazione dei Commissari straordinari dei Consorzi di bonifica Sicilia Occidentale e Orientale, che si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre 2018.

Con lo stesso atto deliberativo è stato, altresì, stabilito che durante il periodo transitorio gli accorpati Consorzi avrebbero agito mantenendo la propria identità ma in qualità di "mandatari senza rappresentanza", rispettivamente del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale secondo le previsioni di cui all'art. 1705 del Codice Civile.

L'operatività degli 11 Consorzi a fronte, invece del previsto accorpamento, è stata oggetto di continue proroghe con deliberazioni di Giunta regionale, in ultimo senza soluzione di continuità,

giusta delibera di Giunta regionale n. 275/2020.

Conseguentemente, i Consorzi accorpati hanno continuato a mantenere la propria identità e ad operare secondo i propri atti e documenti (bilanci, ruoli, personale, servizi di tesoreria, programmi triennali, gare di appalto, codici identificativi Inps e Inail etc.) e relativa programmazione, in qualità, non meglio definita, di “mandatari senza rappresentanza” dei Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale; “scatole vuote”, privi di bilancio, personale, codici identificativi, etc..

Alla luce di quanto rappresentato, la previsione contenuta nel presente DDL, di costituzione di quattro Consorzi di Bonifica, risulta in linea con gli impegni assunti in materia di coordinamento della finanza pubblica dalla Regione Siciliana, sul contenimento e riduzione della spesa corrente.

A fronte, infatti di 13 Consorzi di Bonifica, la riforma proposta prevede la costituzione di soli quattro Consorzi, per ciascun comprensorio di bonifica e di irrigazione, e la corrispondente liquidazione e conseguente soppressione dei Consorzi esistenti.

Nella considerazione delle insormontabili criticità riscontrate, si prevede conseguentemente la soppressione e la liquidazione dei Consorzi di bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale, costituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n.5/2014 e dei singoli Consorzi accorpati, come costituiti ai sensi della legge regionale n.45/1995 (art. 3).

Sulla base di approfonditi studi condotti dal Dipartimento regionale competente, con la presente proposta di riordino si propone, pertanto, di delimitare quattro nuovi comprensori di bonifica omogenei che dovranno essere gestiti da quattro nuovi Consorzi di Bonifica denominati: Sicilia Nord Orientale; Sicilia Nord Occidentale; Sicilia Sud Occidentale; Sicilia Sud Orientale.

La delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica viene proposta sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia della integrità dei bacini idrografici;
- unitarietà dei sistemi irrigui collettivi sulla base di una razionale integrazione fra fonti di approvvigionamento e schemi distributivi;
- sufficiente ampiezza dei comprensori di bonifica per conseguire adeguate economie di scala;
- dimensioni tra loro comparabili dei nuovi comprensori di bonifica;
- presenza in ogni Consorzio di aree irrigue con una estensione significativa;
- superamento di ogni vincolo legato ai confini amministrativi (provinciali e comunali).

L'istituzione di nuovi Consorzi che opereranno su comprensori più ampi consentirà di:

- accentrare servizi attualmente attivati in ogni consorzio (progettazione, emissioni ruoli, affari legali, etc.);
- consentire il riequilibrio nella distribuzione del personale di campagna;
- rendere effettivamente unitaria la gestione delle risorse idriche nei comprensori di bonifica, con maggiori possibilità di scambio delle risorse disponibili tra bacini ricadenti nello stesso comprensorio e con maggiore possibilità di affrontare le emergenze quali le frequenti siccità;
- perseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza economica dei Consorzi stessi, con la riduzione e riqualificazione dell'intervento pubblico regionale in direzione dello sviluppo infrastrutturale e di meccanismi di perequazione fra i beneficiari, in luogo dell'attuale sovvenzione di funzionamento.

In tale direzione, il disegno di legge riordina gli Enti gestori, attraverso la istituzione, per ogni Comprensorio di bonifica e di irrigazione, di un Consorzio di bonifica e di irrigazione (art.4).

La presente proposta di legge affronta, quindi, nel dettaglio, i diversi ambiti della complessa disciplina a cui riconoscere una polivalenza funzionale volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e alla razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

Sono, pertanto, declinati gli interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza ambientale e territoriale che rientrano nel paradigma di *“attività di bonifica ed irrigazione”* (art.2).

Il DDL è articolato in otto CAPI: I - Oggetto e finalità; II - Consorzi di bonifica e di irrigazione; III - Organizzazione del Consorzio; IV - Contribuenza consortile; V - Funzioni e attività del Consorzi di bonifica e di irrigazione; VI – Disposizioni transitorie; VII - Liquidazione dei Consorzi di bonifica e irrigazione; VIII Disposizioni finali.

Oltre alla istituzione di quattro Consorzi di bonifica, la proposta prevede la costituzione di un Ufficio Interconsortile, con il quale ci si propone di uniformare i processi amministrativi e quelli afferenti alla programmazione e all'esecuzione degli interventi e di strategia sul territorio, attraverso la centralizzazione dei servizi e l'unificazione di alcune funzioni quali catasto, uffici amministrativi, ufficio gare, oltre alla progettazione degli interventi di rilevanza pubblica afferenti i comprensori di bonifica e di irrigazione (art.5).

Si introduce il concetto di contribuzione dei consorziati rapportata ai benefici conseguiti e all'attività di gestione consortile necessaria allo loro pianificazione, vigilanza, manutenzione ed esercizio in aderenza al disposto della sentenza della Corte Costituzionale 19 ottobre 2018, n.188 (art.21). In tale contesto si innesta la previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile.

Pertanto, il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "in presenza del beneficio".

Parallelamente è stata regolamentata la redazione del Catasto regionale unico, articolato in Catasto terreni e fabbricati (CTF) e Catasto regionale irriguo (CI) e del Piano regionale di Classifica unico, nel quale confluiscono i piani di classifica di ciascun consorzio, che individua, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione; stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione di bonifica e di irrigazione (art.20).

In aggiunta ai compiti istituzionali propri dei Consorzi di bonifica, si prevede di affidare agli stessi competenze, in collaborazione con le Autorità competenti, in relazione agli interventi mirati alla tutela delle acque utilizzate a scopi irrigui e al risanamento dei relativi corpi idrici; all'espletamento delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, come previsto dall'articolo 62, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di realizzare gli interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica e di irrigazione e idrauliche finalizzati alla prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e del rischio desertificazione, mediante appositi accordi di programma e convenzioni con enti locali e altri soggetti pubblici interessati; alla realizzazione e cura della manutenzione di percorsi ecologici di viabilità lenta legati alla rete idraulica superficiale; alle attività dirette al riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue e di quelle meteoriche; all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti stradali rurali e interpoderali, la cui titolarità viene trasferita ai Consorzi, della rete di elettrificazione rurale e di quella degli acquedotti rurali, esclusivamente di natura pubblica.

Per lo svolgimento delle elencate attività viene previsto l'impiego e la valorizzazione del personale turnista, in servizio, di cui all'articolo 30, della legge regionale 25 maggio 1995, n.45;

all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n.4 e all'art.1, commi 1 e 2 della legge regionale 28 giugno 2010, n.14, e di quello di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. In tal modo si procede alla riqualificazione del predetto personale, e si garantisce un utilizzo proficuo e continuativo dello stesso, nell'ambito del quadro unitario degli interventi di risanamento e prevenzione ambientale (art.22).

Nell'ambito della realizzazione e manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione di interesse pubblico, si regolamenta l'approvazione del Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale, che definisce: - il quadro generale, le criticità e le prospettive di sviluppo del sistema di bonifica e di irrigazione del territorio rurale siciliano; l'indicazione dei principali interventi da realizzare, specificandone tempi ed entità di massima delle risorse occorrenti; le modalità di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione vigenti, con particolare riferimento agli atti di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. Il Piano Generale, ingloba i Piani comprensoriali di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale, articolati per ciascun Comprensorio di bonifica e di irrigazione (art.23).

Vengono individuate le modalità di reperimento dei fondi necessari per la realizzazione delle funzioni assegnate ai Consorzi. Se per un verso i contributi dei consorziati, così come definiti dall'articolo 21, sono destinati alla copertura delle alle spese di funzionamento del Consorzio e delle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente; per altri aspetti intervengono i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali e regionali nel cui ambito rientrano gli interventi affidati ai Consorzi (art.27).

In tale contesto non possono che rientrare gli oneri relativi: - alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche destinate all'esercizio della attività di bonifica e irrigazione, necessaria alla realizzazione degli interventi alla stessa connessi, come definiti all'articolo 2 della presente legge, e alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle stesse, previste nel Piano regionale di bonifica; - alle opere di accorpamento e di riordino così come previste dal piano regionale di bonifica; - alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica idraulica; - al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione danneggiate o distrutte da eventi naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza, nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili; - alle opere di sistemazione dei corsi d'acqua pubblici, prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica e irrigazione di un determinato comprensorio.

Al contempo, al fine di assicurare un graduale passaggio all'autosufficienza finanziaria degli istituendi Consorzi, è prevista la continuità nell'erogazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, del contributo diretto a concorrere all'integrazione dei bilanci dei Consorzi di bonifica e di irrigazione nei limiti dello stanziamento annualmente già previsto con legge di bilancio (capitolo 147303), in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza. (art. 27).

Parimenti, il medesimo Assessorato regionale, anche in vista delle funzioni aggiuntive assegnate a tale tipologia di personale, è autorizzato a erogare il contributo per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali del personale di cui all'articolo 22, comma 3, della presente legge (capitolo 147320) (art.27).

Tale compartecipazione finanziaria, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 34 della presente legge e fino al completamento del transito del personale nei POV negli istituendi Consorzi, di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, viene versato, dall'Amministrazione regionale, in apposito conto corrente vincolato alle medesime finalità, acceso, all'atto dell'insediamento, da ciascun Commissario liquidatore dei singoli consorzi accorpati, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, posti in liquidazione.

Il perseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza finanziaria dei Consorzi, anche al fine del garantire l'obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, viene finalizzato attraverso la previsione di cui al comma 8 dell'art.27, che statuisce l'entità dei citati contributi, a partire dal quinto anno, dall'entrata in vigore della presente legge, determinata sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dai Consorzi nel perseguimento delle finalità proprie, anche in relazione all'entità delle entrate derivante dalla contribuzione consortile, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento. All'uopo, i Consorzi allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione deve indicare, altresì, per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni, l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili, insieme alle azioni che il Consorzio intende intraprendere per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria. Al conto consuntivo deve essere allegata, inoltre, una relazione illustrativa che spieghi in quale

misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.

Meritevole di attenzione, sono: - il disposto di cui all'art. 31, con il quale è previsto nei periodi di siccità, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, è assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle acque. La Regione, in tale ipotesi provvede a erogare ai Consorzi le somme eventualmente trasferite dallo Stato per tali finalità, integrate, se necessario, con propri stanziamenti e i consorzi di bonifica, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per il periodo corrispondente, ed entro delle richiamate risorse, l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la eventuale riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili; - la disciplina di cui all'art. 32 sull'invarianza idraulica e all'art.33 sui Contratti di fiume, di foce e di costa.

Si declina l'operatività delle nuove entità giuridiche, scandendo i percorsi diretti all'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento tipo di ciascun Consorzio e prevedendo la nomina di quattro Commissari straordinari dei Consorzi della Regione Siciliana, con il compito di effettuare la gestione ordinaria degli Enti fino alle elezioni degli organi di amministrazione ordinaria - che devono essere convocati non oltre novanta giorni dall'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento - e di predisporre il Piano di Organizzazione Variabile (POV), di ciascun Consorzio, tenuto conto anche del raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza per il personale dipendente, e determinano il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dei Consorzi, in aderenza alla giurisprudenza costituzionale sul tema (Corte Costituzionale n. 267/2010).

Il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i Consorzi di bonifica e irrigazione posti in liquidazione, a seguito dell'approvazione dei POV, nel rispetto della disciplina speciale di settore, transita nei nuovi Consorzi. Fino all'approvazione dei POV ed al perfezionamento delle procedure di transito del personale di cui al precedente, i Commissari straordinari degli istituendi Consorzi, determinano le modalità di utilizzo del personale, fino al definitivo inquadramento nei nuovi Consorzi.

Si disciplina, infine, la procedura liquidatoria del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, e dei singoli Consorzi accorpati ai sensi dell'art.13, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, attraverso la nomina di 13 Commissari liquidatori, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Ciascun Commissario liquidatore provvede, all'atto dell'insediamento, all'apertura di conto corrente vincolato per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 27, della presente legge. Entro 30 giorni, in via preliminare, procede alla ricognizione dei beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo agli istituendi Consorzi; dei beni immobili strumentali di proprietà della Regione affidati in concessione ai Consorzi di bonifica posti in liquidazione, da concedere in concessione a ciascun istituendo Consorzio, sulla base della delimitazione del comprensorio di bonifica servente; dei beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi, non destinabili alla liquidazione, la cui proprietà deve essere trasferita agli istituendi Consorzi, sulla base della delimitazione del comprensorio di bonifica corrispondente; delle procedure di gara in corso per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica strumentali all'esercizio dei compiti propri dei Consorzi, che devono essere trasferite in capo agli istituendi Consorzi, nello stato e fase in cui si trovino ed accertano la dotazione organica.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, oltre ad essere titolare di poteri sostitutivi per le ipotesi di inadempimento a disposizioni previste dalla presente legge o dallo Statuto, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi, effettuando il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni del Consorzio concernenti:

regolamenti di amministrazione e di contabilità; bilanci preventivi e consuntivi, variazioni di bilancio, rendiconti; assunzione di mutui; trasferimento di beni immobili; partecipazione a enti, società, associazioni.

Sono, invece, sottoposte al parere vincolante della Giunta regionale di Governo, secondo le modalità di cui all'art.4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.28, le deliberazioni del Consorzio inerenti l'indirizzo generale dell'ente, e in particolare quelle concernenti l'assunzione e inquadramento del personale; lo Stato giuridico ed economico del personale ; l'approvazione dello Statuto, Regolamento di Organizzazione e dei Piani di Organizzazione Variabile e (art.18).

Durante il periodo transitorio disciplinato all'art. 34 e, comunque, per un periodo massimo di cinque anni, dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi operano sulla base della pianificazione e programmazione vigente come approvata dai Commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale e Occidentale in liquidazione. Fino all'insediamento degli organi di ordinaria Amministrazione, della ultimazione dello stato di consistenza dei beni strumentali di pertinenza degli istituendi Consorzi, da parte dei Commissari liquidatori, di cui all'articolo 35, è fatto divieto di procedere ad assunzioni, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di progressioni di carriera.

Infine, con gli articoli 36 e 37, si declinano le abrogazioni espresse compiute dalla legge in esame, e si procede a garantire la copertura finanziaria degli oneri dalla stessa derivanti.

Lo scrivente Assessorato Proponente, ha tenuto conto degli indirizzi in materia di qualità della regolazione normativa, attenendosi ai criteri generali sanciti dalla normativa statale, effettuando, preventivamente, l'analisi tecnico normativa (ATN) e l'analisi d'impatto di regolazione della proposta normativa redatta (AIR), le cui relazioni si allegano.

Si rappresenta, all'uopo, come, trattandosi di provvedimento normativo di prima applicazione, non sussistano i presupposti per la verifica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R), atteso che la stessa pone l'amministrazione nella condizione di verificare, *ex post*, l'efficacia delle norme analizzate ovvero di migliorarne il disegno o l'attuazione, di suggerirne il mantenimento, la modifica o l'abrogazione.

Il presente disegno di legge è stato, altresì corredato, dalla relazione tecnica finanziaria.

L'Assessore
Sammartino



LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE
REGIONALE
26.06.2023 11:18:32
GMT+00:00

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

VIALE REGIONE SICILIANA, 2771 – 90145 PALERMO

TEL. 0917076324 – FAX 0917076093

L'ASSESSORE

Relazione AIR

Titolo: DDL: *“Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”*

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento normativo.

Il DDL è articolato in otto Capi: I – Oggetto e finalità; II Consorzi di bonifica e di irrigazione; III – Organizzazione del Consorzio; IV - Contribuenza consortile; V - Funzioni e attività del Consorzi di bonifica e di irrigazione; VI – Disposizioni transitorie; VII - Liquidazione dei Consorzi di bonifica ed irrigazione; VIII - Disposizioni finali.

Il disegno di legge mira a regolare l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela del paesaggio rurale. In tale direzione, definisce i nuovi comprensori di bonifica e di irrigazione, al fine di conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico, rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione dei correlati interventi, suddividendo il territorio regionale in quattro Comprensori di bonifica e di irrigazione, che accorpano gli ambiti territoriali dei precedenti 11 consorzi di bonifica e riordina gli Enti gestori, attraverso la istituzione, per ogni comprensorio di bonifica e di irrigazione, di un Consorzio di bonifica e di irrigazione.

La presente proposta di legge disciplina, quindi, l'organizzazione e il funzionamento di ciascun Consorzio di bonifica ed affronta, nel dettaglio, i diversi ambiti della complessa disciplina a cui riconoscere una polivalenza funzionale volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e alla razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali. Sono, pertanto, declinati gli interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza ambientale, territoriale ed alimentare che rientrano nel paradigma di attività di bonifica ed irrigazione.

Declina le modalità di redazione e tenuta degli strumenti posti alla base del corretto funzionamento

del Consorzio, quali il Catasto regionale Unico, articolato, per ciascun comprensorio di Bonifica, in Catasto Terreni e Fabbricati (CTF) e Catasto regionale Irriguo (CI); il Piano regionale di Classifica Unico, nel quale confluiscono i piani di classifica di ciascun consorzio, che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione di bonifica e di irrigazione.

Nell'ambito della realizzazione e manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione di interesse pubblico, si regolamenta l'approvazione del Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale, che definisce: - il quadro generale, le criticità e le prospettive di sviluppo del sistema di bonifica e di irrigazione del territorio rurale siciliano; l'indicazione dei principali interventi da realizzare, specificandone tempi ed entità di massima delle risorse occorrenti; le modalità di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione vigenti, con particolare riferimento agli atti di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. Il Piano Generale, ingloba i Piani comprensoriali di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale, articolati per ciascun Comprensorio di bonifica e di irrigazione.

Disciplina, infine le modalità di liquidazione dei preesistenti Consorzi, e la fase transitoria di gestione affidata ai Commissari straordinari degli istituendi quattro Consorzi.

A) La rappresentazione delle problematiche da risolvere anche con riferimento alle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'esigenza e l'urgenza di una riforma del comparto, oggetto da tempo di dibattito, è largamente condivisa dalla generalità dei soggetti interessati, attesa la circostanza che l'attuale condizione dei Consorzi ne limita drasticamente la capacità d'intervento e l'efficienza.

La frammentazione, le molteplici criticità gestionali, l'inefficienza di una rete irrigua ormai obsoleta e le difficoltà nell'impostare una programmazione a lungo termine stanno, in concreto, compromettendo la capacità di erogazione dei servizi e, ancor più, impediscono l'implementazione di quei nuovi interventi di sviluppo ed efficientamento sempre più indispensabili di fronte alla prospettiva ormai attuale del cambiamento climatico.

Il sistema irriguo siciliano sconta tutte le criticità derivanti dalla vetustà di invasi ed opere di adduzione e distribuzione, nonché la limitata interconnessione fra schemi irrigui, che ne compromettono la resilienza.

La gestione degli undici consorzi di bonifica ha, inoltre, evidenziato alcune criticità essenzialmente legate alle seguenti problematiche:

a. la delimitazione dei comprensori di bonifica sulla base di confini amministrativi si è rivelata, come era logico attendersi, priva di ogni validità;

b. la quasi totale assenza di superfici irrigate in alcuni comprensori di bonifica ha accentuato le condizioni di difficoltà della gestione finanziaria, nonostante il notevole contributo regionale finalizzato al pagamento quasi integrale degli stipendi del personale;

c. la frammentazione dei comprensori non ha consentito, in molti casi, di realizzare adeguate economie di scala a causa della moltiplicazione di servizi che potrebbero essere accentrati e ha reso difficoltosa la gestione degli impianti idrici e delle reti collettive spesso a servizio di comprensori gestiti da consorzi differenti.

Si aggiunga come gli attuali Consorzi – pur con differenze anche significative fra le varie realtà – scontino un'elevata esposizione debitoria ed uno squilibrio strutturale di ordine economico e patrimoniale, una cronica difficoltà nel reperimento di risorse, significative carenze strumentali e di personale in particolare in relazione ai compiti di progettazione e sviluppo delle reti.

Con la presente riforma si intende disciplinare un nuovo assetto del sistema, in presenza di un tentativo di riorganizzazione, operato con l'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, con il quale sono stati istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, che ha accorpato i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale che ha accorpato i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori, come istituiti con la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

L'obiettivo perseguito con il precedente riordino, non è stato, tuttavia, mai aggiornato.

In tale direzione, il disegno di legge definisce i nuovi comprensori di bonifica e di irrigazione, al fine di conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione dei correlati interventi, suddividendo il territorio regionale in quattro Comprensori di bonifica e di irrigazione, che accorpino gli ambiti territoriali dei precedenti 11 consorzi di bonifica, attraverso la istituzione, per ogni comprensorio di bonifica e di irrigazione, di un Consorzio di bonifica e di irrigazione. Nella considerazione delle insormontabili criticità riscontrate, si prevede conseguentemente la soppressione e la liquidazione dei Consorzi di bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale, costituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e dei singoli Consorzi accorpato, come costituiti ai sensi della legge regionale 25 maggio 1995, n.45.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Nel breve – medio periodo.

A fronte della liquidazione dei preesistenti Consorzi, si mira a garantire in tempi brevi l'operatività dei nuovi Consorzi di Bonifica, scandendo i percorsi diretti all'approvazione dello Statuto e del

Regolamento di organizzazione e funzionamento tipo di ciascun Consorzio e prevedendo la nomina di quattro Commissari straordinari dei Consorzi della Regione Siciliana, con il compito di effettuare la gestione ordinaria degli Enti fino alle elezioni degli organi di amministrazione ordinaria - che devono essere convocati non oltre novanta giorni dall'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento - e di predisporre il Piano di Organizzazione Variabile (POV), di ciascun Consorzio, tenuto conto anche del raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza per il personale dipendente, e determinano il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Consorzi, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Durante tale periodo di transizione, al fine di non paralizzare l'avvio degli interventi oggetto di finanziamenti pubblici attinenti le opere pubbliche di Bonifica e Irrigazione, è prevista l'operatività della pianificazione e programmazione vigente.

Nel lungo periodo.

L'istituzione di nuovi Consorzi che opereranno su comprensori più ampi consentirà di:

- accentrare servizi attualmente attivati in ogni consorzio (progettazione, emissioni ruoli, affari legali, etc.);
- consentire il riequilibrio nella distribuzione del personale di campagna;
- rendere effettivamente unitaria la gestione delle risorse idriche nei comprensori di bonifica, con maggiori possibilità di scambio delle risorse disponibili tra bacini ricadenti nello stesso comprensorio e con maggiore possibilità di affrontare le emergenze quali le frequenti siccità;
- perseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza economica dei Consorzi stessi, con la riduzione e riqualificazione dell'intervento pubblico regionale in direzione dello sviluppo infrastrutturale e di meccanismi di perequazione fra i beneficiari, in luogo dell'attuale sovvenzione di funzionamento.

Tale compartecipazione finanziaria, verrà finalizzata, fino al completamento del transito del personale nei POV negli istituendi Consorzi, in apposito conto corrente vincolato alle medesime finalità, acceso, all'atto dell'insediamento, da ciascun Commissario liquidatore dei singoli consorzi accorpati, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, posti in liquidazione al fine di garantire il costo del personale che verrà utilizzato dagli istituendi consorzi, fino al definitivo transito.

Oltre alla istituzione di quattro Consorzi di Bonifica, la proposta prevede la costituzione di un Ufficio Interconsortile, con il quale ci si propone di uniformare i processi amministrativi e quelli afferenti alla programmazione e all'esecuzione degli interventi e di strategia sul territorio, attraverso la centralizzazione dei servizi e l'unificazione di alcune funzioni quali catasto, uffici amministrativi, ufficio gare, oltre alla progettazione degli interventi di rilevanza pubblica afferenti i comprensori di bonifica e di irrigazione, terminato il periodo transitorio di cui all'articolo 29, comma 8, della presente legge.

In aggiunta ai compiti istituzionali propri dei Consorzi di Bonifica, si prevede di affidare agli stessi competenze, in collaborazione con le Autorità competenti, in relazione agli interventi mirati alla tutela delle acque utilizzate a scopi irrigui e al risanamento dei relativi corpi idrici; all'espletamento delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, come previsto dall'articolo 62, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di realizzare gli interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica e di irrigazione e idrauliche finalizzati alla prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e del rischio desertificazione, mediante appositi accordi di programma e convenzioni con enti locali e altri soggetti pubblici interessati; all'assunzione del ruolo di presidio territoriale negli interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche e diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico e sismico, necessari per un'efficace azione di protezione civile; alla realizzazione e cura della manutenzione di percorsi ecologici di viabilità lenta legati alla rete idraulica superficiale; alle attività dirette al riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue e di quelle meteoriche; all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti stradali rurali e interpoderali, la cui titolarità viene trasferita ai Consorzi, della rete di elettrificazione rurale e di quella degli acquedotti rurali, esclusivamente di natura pubblica.

Per lo svolgimento delle elencate attività viene previsto l'impiego e la valorizzazione del personale turnista di cui all'articolo 30, della legge regionale 25 maggio 1995, n.45; all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n.4 e all'art.1, commi 1 e 2 della legge regionale 28 giugno 2010, n.14 e di quello di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. In tal modo si procede alla riqualificazione del predetto personale, e si garantisce un utilizzo proficuo e continuativo dello stesso, nell'ambito del quadro unitario degli interventi di risanamento e prevenzione ambientale.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati.

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, saranno utilizzati come indicatori:

- i tempi per l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione di ciascun Consorzio, nonché per la costituzione degli Organi di Amministrazione;
- l'entità delle entrate derivante dalla contribuzione consortile e la capacità di autofinanziamento.
- gli interventi, in termini quantitativi e qualitativi, posti in essere per il perseguimento delle finalità perseguite dai Consorzi di Bonifica.

Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di un triennio da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le disposizioni del provvedimento nel regolare l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione, e del relativo personale, incideranno, a cascata, sulle posizioni dei consorziati e dei cittadini. In tale contesto, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, quale organo di vigilanza, svolgerà un ruolo attivo nella regolazione, unitamente agli altri rami dell'Amministrazione regionale coinvolti.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state effettuate le necessarie consultazioni con le organizzazioni sindacali di categoria nel corso di apposite consultazioni tenutesi presso l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in data 17 maggio e 22 maggio 2023:

ANBI contributo reso il 23.05.2023;

CONFAGRICOLTURA contributo reso il 23.05.2023;

CIA – Confederazione Italiana Agricoltori;

COLDIRETTI Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – Fed. Reg;

COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli Sede Regionale, contributo reso il 23.05.2023;

U.C.I. - Unione Coltivatori Italiani CONFCOOPERATIVE Sicilia;

LEGA delle COOPERATIVE Sicilia;

AGCI Sicilia – Associazione Generale delle Cooperative Italiane;

UNCI Sicilia - Unione Nazionale Cooperative Italiane;

Ass.ne UN.I.COOP - Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Sicilia;

CNA – Agroalimentare;

CISL;

CGIL contributo reso il 24.05.2023;

UIL contributo reso il 25.05.2023;

UGL contributo reso il 21.05.2023;

CO.DI.R.E.S.;

SI.F.U.S. - CONF.A.L.I.,

SNALV CONFSAL;

SNAF – FNA;

SI.NA.L.P..

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di normazione.

L'intervento normativo si ritiene necessario al fine di superare l'*empasse* attuale e dare corso ad un effettivo riordino della disciplina in attuazione dei principi sanciti dal protocollo di intesa Stato – Regioni in attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008 n. 31.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento normativo.

Nessuna

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione normativa proposta e valutazione degli oneri Amministrativi.

A) I vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine.

La proposta normativa disciplina nel dettaglio la fase transitoria, al fine di garantire in tempi ragionevoli la piena operatività dei Consorzi, secondo una disciplina compiuta che gli consenta di esercitare le fondamentali funzioni agli stessi assegnati in materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela del paesaggio rurale anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, alla provvista e alla razionale utilizzazione delle acque a uso prevalente irriguo, alla tutela e valorizzazione e sviluppo delle attività agro-zootecniche e forestali, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico.

In tale direzione il medesimo obiettivo viene perseguito dalla scelta di declinare la procedura liquidatoria del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, e dei singoli Consorzi accorpati ai sensi dell'art.13, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Si introduce il concetto di contribuzione dei consorziati rapportata ai benefici conseguiti e all'attività di gestione consortile necessaria allo loro pianificazione, vigilanza, manutenzione ed esercizio in aderenza al disposto della sentenza della Corte Costituzionale 19 ottobre 2018, n.188.

In tale contesto si innesta la previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile.

Pertanto, il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "in presenza del beneficio".

Parallelamente è stata regolamentata la redazione del Catasto regionale Unico, articolato, per ciascun comprensorio di Bonifica, in Catasto Terreni e Fabbricati (CTF) e Catasto regionale Irriguo (CI) e del Piano regionale di Classifica Unico, nel quale confluiscono i piani di classifica di ciascun consorzio, che individua, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione; stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei

contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione di bonifica e di irrigazione.

Viene prevista all'art. 23-*bis* la possibilità di affidare i lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e nel Catasto di bonifica e di irrigazione istituito presso ciascun Consorzio, che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini ed imprese.

Non si ravvisano oneri informativi e costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici finanziari e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; ecc.)

Vengono individuate le modalità di reperimento dei fondi necessari per la realizzazione delle funzioni assegnate ai Consorzi. Se per un verso i contributi dei consorziati sono destinati alla copertura delle spese di funzionamento del Consorzio e delle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente nonché; per altri aspetti intervengono i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali e regionali nel cui ambito rientrano gli interventi affidati ai Consorzi. E' indubbio che la capacità di autofinanziamento dei Consorzi, correlata ad una efficace contribuzione consortile, è in grado di incidere in maniera significativa sull'attuazione dell'intervento regolatorio.

Per tali ragioni il perseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza finanziaria dei Consorzi, viene accompagnato dalla previsione che statuisce che l'entità contributi che continueranno ad essere erogati ai Consorzi, a partire dal quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dai Consorzi nel perseguimento delle finalità proprie.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Attraverso il perseguimento della unitarietà della gestione delle risorse idriche nei comprensori di bonifica - con maggiori possibilità di scambio delle risorse disponibili tra bacini ricadenti nello stesso comprensorio e con maggiore possibilità di affrontare le emergenze – ed attivando il percorso

istituzionale diretto a garantire la realizzazione delle infrastrutture, a monte, da affidare in concessione ai Consorzi pienamente operativi, si mira a realizzare un sistema competitivo ed efficace.

In tale contesto non possono trascurarsi le previsioni in relazione alle misure volte a favorire l'impiego di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e alla Innovazione e transizione ecologica

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento legislativo-

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, sui Consorzi e sui rami di Amministrazione regionali competenti, nelle diverse fasi di regolamentazione della materia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento .

Le novità recate dall'intervento regolatorio potranno essere oggetto di eventuali circolari esplicative.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Si persegue la realizzazione di un sistema efficiente, con un graduale passaggio all'autosufficienza finanziaria degli istituendi Consorzi, sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dai Consorzi del perseguimento delle finalità proprie, anche in relazione all'entità delle entrate derivanti dalla contribuzione consortile, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, è titolare di poteri sostitutivi per le ipotesi di inadempimento a disposizioni previste dalla presente legge o dallo Statuto, e svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi, effettuando il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni del Consorzio concernenti l'approvazione dei regolamenti; dei bilanci preventivi, variazioni di bilancio, rendiconti; di assunzione di mutui; di trasferimento di beni immobili e partecipazione a enti, società, associazioni.

Sono, invece, sottoposte al parere vincolante della Giunta regionale di Governo, secondo le modalità di cui all'art.4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.28, le deliberazioni del Consorzio inerenti l'indirizzo generale dell'ente, e in particolare quelle concernenti l'approvazione dello Statuto e Regolamento di Organizzazione; dei Piani di Organizzazione Variabile e lo Stato giuridico ed economico del personale.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno comunque adeguatamente monitorati e valutati, con cadenza triennale, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina, verificando prioritariamente gli effetti sulla sicurezza del mercato attraverso la valutazione degli indicatori.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti meccanismi automatici per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'ASSESSORE

Luca Sammartino



LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONALE
26.06.2023 11:17:41
GMT+00:00

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

VIALE REGIONE SICILIANA, 2771 – 90145 PALERMO

TEL. 0917076324 – FAX 0917076093

L'ASSESSORE

Relazione di analisi tecnico normativa

(ATN)

Oggetto: DDL: *“Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”*.

Proponente: Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

1.1 Obiettivi - Incidenza sulla normativa vigente.

Con la presente riforma si intende disciplinare un nuovo assetto del sistema, in presenza di un tentativo di riorganizzazione, operato con l'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, con il quale sono stati istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, che ha accorpato i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale che ha accorpato i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori, come costituiti ai sensi della legge regionale 25 maggio 1995, n.45.

L'obiettivo perseguito con il precedente riordino, non è stato, tuttavia, mai attualizzato.

In tale direzione, il disegno di legge definisce i nuovi comprensori di bonifica e di irrigazione, al fine di conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione dei correlati interventi, suddividendo il territorio regionale in quattro Comprensori di bonifica e di irrigazione, che accorpano gli ambiti territoriali dei precedenti 11 consorzi di bonifica, secondo la delimitazione territoriale riportata nella Tabella n.1, allegata alla presente proposta di legge e riordina gli Enti gestori, attraverso la istituzione, per ogni comprensorio di bonifica e di irrigazione, di un Consorzio di bonifica e di irrigazione. Nella considerazione delle insormontabili criticità riscontrate, si prevede conseguentemente la soppressione e la liquidazione dei Consorzi di bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale, costituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n.5/2014, e dei singoli Consorzi accorpato, come costituiti ai sensi della legge regionale n.45/1995.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto

La proposta opera nel rispetto delle competenze regionali nella materia (*in primis*, art. 14, lett. b), dello Statuto della Regione Siciliana).

Il DDL definisce i nuovi comprensori di bonifica e di irrigazione e riordina gli enti gestori in attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla forma di contribuzione di carattere regionale già prevista a regime.

In tale direzione, si prevede una rimodulazione, in riduzione, di tale contribuzione, rapportata al progressivo raggiungimento della capacità di autofinanziamento degli istituendi Consorzi.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Nessuno.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa.

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia in corso di esame.

Nessuno.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Sono state verificate le definizioni contenuto nello schema di Regolamento.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa.

Nessuna.

3.5 Indicazione degli eventuali atti collegati.

- regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- legge regionale n. 45/1995

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Ai sensi dell'art. 31, sono espressamente abrogate le seguenti disposizioni: la legge regionale 30 dicembre 1977, n.106; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 25 maggio 1995, n.45 e successive modificazioni; l'articolo 13, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5; sono abrogati i decreti presidenziali 12 e 13 settembre 2017.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nessuna.

6) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono stati previsti termini stringenti per l'adozione dei seguenti atti propedeutici alla operatività della riforma.

- decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di approvazione dello schema tipo di Statuto e di Regolamento di organizzazione e funzionamento tipo di ciascun Consorzio - sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa delibera della Giunta regionale, di nomina Commissari liquidatori - quindici giorni dalla nomina dei Commissari Straordinari;
- decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di nomina dei Commissari straordinari dei Consorzi della Regione Siciliana - sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di approvazione del Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

L'ASSESSORE

Luca Sammartino



LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE
REGIONALE
23.06.2023 12:23:27
GMT+00:00

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
VIALE REGIONE SICILIANA, 2771 – 90145 PALERMO
TEL. 0917076324 – FAX 0917076093
L'ASSESSORE

Scheda di Analisi finanziaria

Disegno di legge concernente:

“Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”

Proponente: Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

Sintetica descrizione del provvedimento proposto

Il disegno di legge mira a regolare l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela del paesaggio rurale. In tale direzione, definisce i nuovi comprensori di bonifica e di irrigazione, al fine di conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico, rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione dei correlati interventi, suddividendo il territorio regionale in quattro Comprensori di bonifica e di irrigazione, che accorpano gli ambiti territoriali dei precedenti 11 consorzi di bonifica, secondo la delimitazione territoriale riportata nella Tabella n.1, allegata alla presente proposta di legge e riordina gli Enti gestori, attraverso la istituzione, per ogni comprensorio di bonifica e di irrigazione, di un Consorzio di bonifica e di irrigazione.

La presente proposta di legge disciplina, quindi, l'organizzazione e il funzionamento di ciascun Consorzio di Bonifica ed affronta, nel dettaglio, i diversi ambiti della complessa disciplina a cui riconoscere una polivalenza funzionale volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e alla razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali. Sono, pertanto, declinati gli interventi finalizzati ad assicurare la sicurezza ambientale, territoriale ed alimentare che rientrano nel paradigma di “attività di bonifica ed irrigazione.

Declina le modalità di redazione e tenuta degli strumenti posti alla base del corretto funzionamento del Consorzio, quali il Catasto regionale Unico, articolato, per ciascun comprensorio di Bonifica, in Catasto Terreni e Fabbricati (CTF) e Catasto regionale Irriguo (CI); il Piano regionale di Classifica Unico, nel quale confluiscono i piani di classifica di ciascun consorzio, che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, stabilisce i parametri

per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione di bonifica e di irrigazione. Disciplina, infine le modalità di liquidazione dei preesistenti Consorzi, e la fase transitoria di gestione affidata ai Commissari Straordinari degli istituendi quattro Consorzi

Vale la pena di rappresentare, ai fini di potere effettuare una analisi delle refluenze finanziarie che sia rispondente alla reale situazione di fatto, che la precedente riforma dei Consorzi di bonifica avviata con la l.r. 5/2014 è, ad oggi, inattuata.

La costituzione dei due Consorzi per la Sicilia Orientale e Occidentale, è stata paralizzata, in virtù della continua ed attuale vigenza di una anomala gestione "transitoria".

In particolare, giusto Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato, è stato approvato lo schema tipo di Regolamento di organizzazione per i due Consorzi costituiti, con il quale, all'art. 19, è stato previsto un periodo di avvio durante il quale gli accorpati Consorzi continuavano ad operare secondo i propri atti e documenti vigenti alla data dell'accorpamento (bilanci, ruoli, personale, servizi di tesoreria, programmi triennali, codici identificativi Inps e Inail etc.).

Da ciò è scaturita l'istituzione del menzionato periodo transitorio, con deliberazione dei Commissari straordinari dei Consorzi di bonifica Sicilia Occidentale e Orientale, che si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre 2018.

Con lo stesso atto deliberativo è stato, altresì, stabilito che durante il periodo transitorio gli accorpati Consorzi avrebbero agito mantenendo la propria identità ma in qualità di "*mandatari senza rappresentanza*", rispettivamente del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale secondo le previsioni di cui all'art. 1705 del Codice Civile.

L'operatività degli 11 Consorzi a fronte, invece del previsto accorpamento, è stata oggetto di continue proroghe con deliberazioni di Giunta regionale, in ultimo senza soluzione di continuità, giusta delibera di Giunta regionale n. 275/2020.

Conseguentemente, come già rappresentato nella relazione illustrativa del presente DDL, i Consorzi accorpati hanno continuato a mantenere la propria identità e ad operare secondo i propri atti e documenti (bilanci, ruoli, personale, servizi di tesoreria, programmi triennali, gare di appalto, codici identificativi Inps e Inail etc.) e relativa programmazione, in qualità, non meglio definita, di "*mandatari senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale; "*scatole vuote*", privi di bilancio, personale, codici identificativi, etc..

Alla luce di quanto rappresentato, la previsione contenuta nel presente DDL, di costituzione di quattro Consorzi di Bonifica, risulta in linea con gli impegni assunti in materia di coordinamento della finanza pubblica dalla Regione Siciliana, sul contenimento e riduzione della

spesa corrente.

A fronte, infatti di 13 Consorzi di Bonifica, la riforma proposta prevede la costituzione di soli quattro Consorzi, per ciascun comprensorio di bonifica e di irrigazione, e la corrispondente liquidazione e conseguente soppressione dei Consorzi esistenti.

L'obiettivo perseguito è quindi quello di razionalizzare risorse umane e materiali, conseguendo, a valle, un conseguente risparmio di spesa.

In tale direzione, anche sotto il profilo del personale in servizio presso i Consorzi posti in liquidazione, è previsto che il personale a tempo indeterminato e determinato a carattere stagionale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n.106, come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1981, n.49; alla legge regionale 25 maggio 1995, n.45 e successive modifiche e integrazioni; alla legge regionale 30 ottobre 1995, n.76 e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, transiti nei nuovi Consorzi, solo a seguito dell'approvazione dei P.O.V. di ciascun Consorzio e che lo stesso nelle more, venga utilizzato dai Commissari straordinari degli istituendi questro Consorzi.

Per tali ragioni è prevista la continuità nell'erogazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, del contributo diretto a concorrere all'integrazione dei bilanci dei Consorzi di bonifica e di irrigazione nei limiti dello stanziamento annualmente già previsto con legge di bilancio (capitolo 147303) - in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza – e del contributo per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali del personale già utilizzato sulla base delle disposizioni di legge richiamate all'articolo 22, comma 3, della presente legge (capitolo 147320), personale, che ai sensi del citato articolo verrà utilizzato, altresì, per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive assegnate ai Consorzi di Bonifica.

Tali forme di contribuzione, esaurita la fase transitoria, a partire dal quinto anno e fino al decimo anno, dall'entrata in vigore della presente legge, sarà soggetta a rimodulazione anche al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, secondo criteri che terranno conto dei risultati conseguiti dai Consorzi nel perseguimento delle finalità proprie, anche in relazione all'entità delle entrate derivanti dalla contribuzione consortile, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.

Analisi finanziaria delle norme proposte

Le norme che hanno un impatto finanziario sono contenute negli articoli 3, 27 e 37 del disegno di

legge.

In particolare, ai sensi dell'art.37 "Norma Finanziaria":

"1. La copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 4, è assicurata dai fondi già iscritti e disponibili nella missione 16, programma 1, capitolo n. 147303 "Contributo ad integrazione dei Bilanci Dei Consorzi di Bonifica" (ex Cap. 15004), dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, nella misura di € 44.184.580,97, per l'esercizio finanziario 2023, e di € 43.650.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 .

2. La copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 6, è assicurata dai fondi iscritti già e disponibili nella missione 16, programma 1, capitolo n. 147320 "Somma destinata ai Consorzi di Bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, nella misura di € 11.479.463,49 per l'esercizio finanziario 2023 e di € 10.670.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

3. Per le annualità successive al 2025, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Programma 1, Missione16, capitoli n. 147303 e n. 147320, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio.

4.L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale".

In tale direzione sono state riprodotte le disposizioni di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n.106, abrogata espressamente.

Le previsioni finanziarie di cui all'art. 25, commi 1 e 2, si limitano, invero, a stabilire che sono a totale carico pubblico gli oneri relativi:

- a) alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche destinate all'esercizio delle attività di bonifica e irrigazione, necessarie alla realizzazione degli interventi alla stessa connessi, come definiti all'articolo 2 della presente legge, e alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle stesse, se previste dal Piano provvisorio delle Opere pubbliche di Bonifica di cui all'articolo 22, comma 8 e nel Piano regionale di bonifica;
- b) alle opere di accorpamento e di riordino così come previste dal piano regionale di bonifica;
- c) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica idraulica;
- d) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione danneggiate o distrutte da eventi naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza, nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili;
- e) alle opere di sistemazione dei corsi d'acqua pubblici, prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica e irrigazione di un determinato comprensorio, assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica e irrigazione agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il

medesimo regime giuridico;

che saranno garantiti con le linee di finanziamento previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali e regionali, nel cui ambito rientrano gli interventi affidati ai Consorzi.

Relativamente all'art. 3, per quanto necessario ai fini delle giuste valutazioni propedeutiche alle operazioni di liquidazione e al transito delle partite in capo ai costituendi consorzi, si è reso necessario uno stanziamento ad hoc, per l'anno 2023, di un importo pari ad euro 100.000,00 coperto dai fondi globali.

Per quanto riguarda invece più in generale le valutazioni in ordine agli organi dei consorzi e le loro refluenze di natura finanziaria, vale la pena di sottolineare che il costo degli organi stessi è a carico dei consorzi e non a carico dell'Amministrazione regionale; si aggiunga inoltre che, non essendo mai entrato in vigore il meccanismo previsto dalla legge regionale di riforma del 2014, per come precedentemente illustrato, l'istituzione di quattro comprensori ovviamente comporta una diminuzione del costo – seppure a carico dei consorzi stessi – relativo agli organi.

L'ASSESSORE
Sammartino



LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONALE
22.06.2023 13:02:11
GMT+00:00

CAPO I – Oggetto e finalità

Art.1 - Finalità

1. La Regione Siciliana con la presente legge disciplina, in osservanza dei principi unionali e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela del paesaggio rurale anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, alla realizzazione di percorsi per la viabilità lenta, alla provvista e alla razionale utilizzazione delle acque a uso prevalente irriguo, alla tutela, valorizzazione e sviluppo delle attività agro-zootecniche e forestali, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico.
2. La Regione programma, organizza e realizza interventi, di rilevanza pubblica in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di bacino idrografico.
3. La presente legge definisce i nuovi comprensori di bonifica e di irrigazione e riordina gli enti gestori, in aderenza ai principi sanciti dal protocollo di intesa Stato – Regioni, in attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007 n.248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n.31.

Art.2 - Attività e interventi di bonifica e di irrigazione

1. Ai fini dell'articolo 1, costituiscono interventi di bonifica e di irrigazione:
 - a) l'adeguamento delle opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda prevalentemente a uso irriguo, nonché della rete scolante;
 - b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, funzionali alle esigenze dei Consorzi, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215;
 - c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento dei versanti e recupero delle zone franose;
 - d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 166 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
 - f) gli acquedotti rurali;
 - g) le azioni e interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue;
 - h) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica e di irrigazione;
 - i) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estensione dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
 - j) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dall'Autorità di bacino;
 - k) gli interventi di ottimizzazione della gestione irrigua finalizzati al contenimento delle perdite e degli sprechi mediante sistemi di telecontrollo sulle vasche di accumulo e sulle condotte adduttrici;
 - l) gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui (dighe, opere di presa, adduttori, vasche di accumulo e reti) e di completamento della riconversione in reti tubate delle reti irrigue a pelo libero;

- m) gli interventi di ammodernamento degli impianti e delle centrali di sollevamento, anche mediante l'integrazione di schemi irrigui al fine di cogliere le potenzialità idroelettriche, finalizzata all'aumento della sostenibilità economica e ambientale del loro esercizio;
 - n) gli interventi di riefficientamento di opere di sbarramento finalizzati al raggiungimento dei massimi livelli di invaso;
 - o) gli interventi di completamento degli schemi idrici, comprese le opere di sbarramento e di interconnessione di invasi, già in esercizio o in fase di realizzazione;
 - p) le alzaie e gli argini, anche utilizzabili come percorsi di viabilità lenta, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico;
 - q) gli interventi finalizzati alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie per il ripristino della funzionalità delle opere danneggiate da eventi naturali, nonché le opere di prevenzione finalizzate alla riduzione dei rischi, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche ed emergenze derivanti da rischi naturali;
 - r) Le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.
2. Le opere realizzate nell'ambito degli interventi e delle attività di cui al comma 1, appartengono al demanio della Regione e vengono concesse in uso ai Consorzi; sono fatte salve le opere di interesse particolare rispetto alle quali sussiste l'obbligo di esecuzione e manutenzione a carico dei singoli consorziati proprietari dei fondi cui le opere si riferiscono.

CAPO II – Consorzi di bonifica e di irrigazione

Art.3 - Soppressione Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica e di irrigazione Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale, costituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, e i singoli Consorzi accorpati, come costituiti ai sensi della legge regionale 25 maggio 1995, n.45, sono posti in liquidazione.
2. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato a selezionare, mediante apposita procedura di evidenza pubblica, le professionalità necessarie all'espletamento delle attività propedeutiche e preliminari alla liquidazione, nell'ambito della valutazione del patrimonio dei liquidandi consorzi e del conferimento dei beni agli istituendi consorzi, al fine di coadiuvare i commissari liquidatori di cui all'articolo 35, della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 100 migliaia di euro – missione 16, programma 1, cui si fa fronte mediante pari riduzione delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704 .

Art.4 - Comprensori di bonifica e di irrigazione

1. Il territorio regionale non montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione.
2. Per conseguire la formazione di unità omogenee sotto il profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione dei correlati interventi, il territorio regionale è suddiviso in quattro Comprensori di bonifica e di irrigazione, i cui confini sono definiti come di seguito indicato:
 - a) comprensorio Sicilia Nord Orientale – dal Bacino del fiume S. Leonardo (Lentini) e Bacini minori fra Lentini e Simeto - N.093 al Bacino del fiume Tusa - N.024, inclusi i Bacini minori fra Tusa e Pollina – N.025;
 - b) comprensorio Sicilia Nord Occidentale - dal Bacino del fiume Pollina - N.026 al Bacino del fiume Carboj - N.059 e Bacini minori tra Carboj e Verdura – N.060;

- c) comprensorio Sicilia Sud Orientale - dal Bacino del fiume Rizzuto - N.074, inclusi i Bacini minori fra Imera Meridionale e Rizzuto - N.073 al Bacino del fiume Anapo - N.091, inclusi i Bacini minori fra Anapo e Lentini - N.092;
 - d) comprensorio Sicilia Sud Occidentale - dal Bacino del fiume Verdura, inclusi i Bacini minori fra Verdura e Magazzolo - N.061- al Bacino del fiume Imera Meridionale - N.072.
- Ciascun comprensorio accorpa gli ambiti territoriali dei soppressi consorzi di bonifica.
3. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica e di irrigazione, per ogni comprensorio di bonifica e di irrigazione di cui al precedente comma, è istituito un Consorzio di bonifica e di irrigazione, nel seguito Consorzio, ente pubblico economico a carattere associativo, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge, della disciplina speciale di settore e dello Statuto.

Art.5 - Ufficio Interconsortile

1. Per la coordinata programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché per la realizzazione di servizi comuni, i Consorzi di bonifica e di irrigazione gestiscono in forma associata un Ufficio Interconsortile, avvalendosi esclusivamente del personale appartenente agli istituendi Consorzi, come individuato da ciascun Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.).
2. L'Ufficio Interconsortile cura:
 - a) la redazione del Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sulla base dei singoli Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela, redatti da ciascun Consorzio;
 - b) lo svolgimento dei servizi amministrativi centralizzati in comune tra i Consorzi;
 - c) la progettazione degli interventi di rilevanza pubblica afferenti i comprensori di bonifica e di irrigazione, terminato il periodo transitorio di cui all'articolo 34, comma 8, della presente legge;
 - d) la redazione del bilancio ambientale;
 - e) la realizzazione e tenuta del Catasto regionale unico, di concerto con il Dipartimento regionale dell'agricoltura;
 - f) la predisposizione e l'aggiornamento del Piano regionale di Classifica Unico sulla base dei Piani di Classifica dei singoli Consorzi.

Art. 6– ANBI Sicilia

1. L'ANBI Sicilia opera quale organismo di rappresentanza e consulenza dei Consorzi, al fine di ottimizzare le esigenze dell'intero territorio regionale.

Art. 7 - Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua, come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e successive modifiche e integrazioni, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l'esecuzione, la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria ai Consorzi.
2. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione a opera delle strutture regionali e delle strutture dei Consorzi, è compilato l'elenco della rete idraulica minore e di bonifica e irrigazione e delle opere di cui al comma 1, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

3. L'elenco costituisce dichiarazione di compimento della rete e delle opere indicate, nello stato descritto, e consegna ai Consorzi agli effetti della manutenzione.

CAPO III – Organizzazione del Consorzio

Art. 8 - Organi dei Consorzi

1. Sono organi dei Consorzi:
 - a) l'Assemblea consortile;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori.
2. Gli organi consortili durano in carica quattro anni e, alla scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del Consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, decreto legge 16 maggio 1994, n. 293.
3. Lo Statuto definisce la composizione degli organi consortili, le funzioni e le relative procedure elettorali, ai sensi dell'articolo 15, della presente legge.

Art. 9 - L'Assemblea Consortile

1. In ogni Consorzio è costituita un'Assemblea consortile.
2. Fanno parte dell'Assemblea tutti i consorziati iscritti nel catasto del rispettivo Consorzio, che godano dei diritti civili.
3. Lo Statuto determina le competenze dell'Assemblea e le modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.
4. L'Assemblea elegge 3 componenti del Consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 11.
5. L'Assemblea può essere sciolta, ai sensi del successivo articolo 19, in caso di ripetute e gravi violazioni di legge e/o dello Statuto.

Art.10 - Elettorato attivo e passivo

1. I proprietari degli immobili, iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
2. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuzione di ciascun Comprensorio di bonifica e di irrigazione.
3. In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato attivo e passivo, è attribuito solo al primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario mediante delega, conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari.
4. Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica.
5. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato, lo Statuto definisce le fasce di rappresentanza dei consorziati aventi diritto al voto, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuzione complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

6. Ciascun Consorzio entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni invia ad ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali e ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.
7. Ciascun Consorzio, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, deve provvedere a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse, nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

Art.11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, di cui tre eletti dall'Assemblea consortile e un rappresentante della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, quest'ultimo a titolo gratuito.
2. Il Consiglio di amministrazione nella prima seduta elegge, tra i suoi membri elettivi il Presidente e il Vicepresidente.
3. Lo statuto declina le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
4. In particolare, il Consiglio di amministrazione adotta:
 - a) il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consorzio, di cui all'articolo 15 della presente legge;
 - b) il regolamento di amministrazione, ivi compreso quello concernente l'organizzazione degli uffici e del personale, l'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale;
 - c) il Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) e sue variazioni, nonché i provvedimenti applicativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
 - d) il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto generale;
 - e) il Piano di classifica e il perimetro di contribuzione;
 - f) il Piano di riparto dei contributi consortili;
 - g) il piano degli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
 - h) la programmazione sugli appalti di opere e di forniture di beni e servizi;
 - i) le deliberazioni per agire o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
 - j) il Piano comprensoriale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
 - k) il bilancio ambientale;
 - l) l'assunzione di mutui e prestiti.
5. Il compenso dei tre componenti del Consiglio di amministrazione, è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art.12 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni previste dallo Statuto.

Art.13 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

2. Il Presidente del Collegio è designato, dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, tra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti ovvero all'Albo regionale dei revisori; gli altri membri sono designati, uno effettivo e uno supplente, dall'Assessore regionale l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea; uno effettivo e uno supplente dall'Assessore regionale per l'economia.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sulla gestione del Consorzio e si riunisce almeno ogni tre mesi, partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione per le materie di propria competenza.
4. I revisori non possono aver parte in imprese che forniscano beni o servizi al medesimo Consorzio.
5. Il compenso dei revisori dei conti è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
6. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
 - a) vigila sulla gestione del Consorzio con riferimento all'attuazione dei principi di efficienza, economicità e perseguimento dell'interesse pubblico;
 - b) presenta al Presidente del Consiglio di amministrazione il parere obbligatorio in ordine al bilancio preventivo, alle variazioni e al rendiconto generale;
 - c) relaziona annualmente all'Assessore regionale per l'economia sull'attività svolta.

Art.14 - Direttore generale

1. Il Direttore generale, che rappresenta l'organismo amministrativo di vertice del Consorzio, svolge le seguenti funzioni:
 - a) coadiuva l'attività del Consiglio di amministrazione; cura l'attuazione degli atti di indirizzo e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende alla struttura tecnico-amministrativa del Consorzio;
 - c) effettua il controllo di gestione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, finalizzato a garantire economicità ed efficienza, monitoraggio dei costi, raggiungimento dei risultati programmati e pareggio di bilancio.
2. Il Direttore generale del Consorzio può essere scelto anche tra soggetti esterni ed è incaricato dal Presidente del Consorzio, sentito il Consiglio di amministrazione, previo avviso pubblico, sulla base della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria.
3. Al Direttore generale spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Art.15 - Statuto

1. Lo Statuto detta le disposizioni per il funzionamento, l'organizzazione e la gestione di ogni Consorzio, in conformità con le previsioni della presente legge.
2. Lo Statuto definisce, tra l'altro:
 - a) la composizione degli organi consortili, le disposizioni per l'elezione e le relative procedure elettorali e le modalità del relativo esercizio;
 - b) i casi di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e revoca degli organi;
 - c) le fasce di rappresentanza e le modalità di esercizio del diritto di voto in seno alla Assemblea;
 - d) i principi fondamentali, i criteri e le competenze della macro struttura organizzativa.

3. Lo Statuto e le sue modificazioni, adottate dal Consiglio di amministrazione, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web istituzionale del Consorzio.

Art.16 - Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Il Regolamento definisce l'organizzazione amministrativa, tecnico e operativa di ogni singolo Consorzio.
2. Il Regolamento di organizzazione, in particolare, definisce:
 - a) le competenze e l'articolazione della struttura organizzativa;
 - b) il Piano di Organizzazione Variabile generale (P.O.V.);
 - c) le disposizioni in materia di personale.
3. Il Regolamento di organizzazione è adottato dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, ed è pubblicato nel sito web istituzionale del Consorzio.

Art.17 - Bilancio ambientale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza ambientale delle attività di bonifica e di irrigazione, l'Ufficio Interconsortile provvede alla redazione del bilancio ambientale con periodicità annuale.
2. Il bilancio ambientale è lo strumento, da affiancare ai documenti economico finanziari consortili, con funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività dei Consorzi.

Art.18 - Vigilanza e controlli

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi sono esercitate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Sono sottoposte al parere vincolante della Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.28, le deliberazioni del Consorzio inerenti l'indirizzo generale dell'ente, e in particolare quelle concernenti:
 - a) assunzione e inquadramento del personale;
 - b) Statuto e Regolamento di organizzazione;
 - c) Piani di Organizzazione Variabile (P.O.V.);
 - d) Stato giuridico ed economico del personale.
2. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Dipartimento regionale dell'agricoltura, le deliberazioni del Consorzio relative a:
 - a) regolamenti di amministrazione e di contabilità;
 - b) bilanci preventivi e consuntivi, variazioni di bilancio, rendiconti;
 - c) assunzione di mutui;
 - d) trasferimento di beni immobili;
 - e) partecipazione a enti, società, associazioni.
3. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse al Dipartimento regionale dell'agricoltura, entro quindici giorni dalla loro adozione.
4. L'esercizio del potere di controllo sulle predette deliberazioni deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione, ovvero dall'acquisizione di pareri o integrazioni; trascorso tale termine le predette deliberazioni diventano esecutive.

5. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura può chiedere al Consorzio documenti, informazioni e chiarimenti volti ad accertare il regolare esercizio dell'attività svolta.
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, per le ipotesi di inadempimento a disposizioni previste dalla presente legge o dallo Statuto, è titolare di poteri sostitutivi.

Art.19 - Scioglimento Organi amministrazione ordinaria

1. Il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, condivisa dalla Giunta regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento degli Organi di amministrazione del Consorzio, qualora nella gestione dello stesso vengano accertate gravi violazioni di leggi e dei regolamenti e dello Statuto consortile, per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali, nonché per dimissioni di metà dei componenti.
2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'ente.
3. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

CAPO IV – Contribuzione consortile

Art. 20 - Catasto di bonifica e di irrigazione, Piano di classifica e perimetro di contribuzione

1. I beni immobili siti nell'ambito dei comprensori di bonifica e di irrigazione sono iscritti, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all'articolo 21 della presente legge, nel Catasto di bonifica e di irrigazione istituito presso ciascun Consorzio, con l'individuazione del diritto di proprietà, nonché dell'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti di locazione. Ogni Consorzio rilascia la certificazione ai titolari degli immobili iscritti. L'iscrizione ha funzione di certificazione e di pubblicità notizia.
2. Il Catasto regionale Unico è un sistema articolato in:
 - a) Catasto Terreni e Fabbricati (CTF);
L'utenza inclusa nel CTF viene definita Utenza consortile.
La voce relativa a ogni Utenza consortile riporta:
 - il riferimento all'immobile (comune, foglio, mappa e particella);
 - la titolarità dell'immobile con la relativa anagrafica;
 - eventuale titolarità di diritti reali di godimento;
 - la superficie catastale;
 - la superficie parzializzata (superficie effettivamente irrigabile);
 - i redditi catastali e la classe;
 - gli indici di beneficio scaturiti dal Piano di Classifica.
 - b) Catasto Irriguo (CI), che costituisce l'insieme dei beni immobili su cui viene effettuata la richiesta idrica stagionale e/o degli immobili su cui viene effettivamente utilizzata la risorsa idrica per la medesima stagione di riferimento. L'utenza inserita annualmente nel CI viene definita Utenza Irrigua (UI). Il Catasto Irriguo, per ogni comprensorio, viene generato ex novo annualmente, una volta concluso il periodo di accoglimento delle richieste irrigue.
3. La redazione, l'aggiornamento e la gestione del Catasto regionale Unico è affidata all'Ufficio Interconsortile, di concerto con il Dipartimento regionale dell'agricoltura.

4. Ogni Consorzio può sottoscrivere apposite convenzioni con l'Agenda del territorio per l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali, ai fini dell'aggiornamento del CTF e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 8. L'aggiornamento è effettuato, altresì, attraverso l'accesso telematico al Sistema Informativo Agricolo Nazionale "SIAN", nonché ai registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999 n.133 e alle banche dati delle altre Pubbliche Amministrazioni che detengono dati utili all'aggiornamento del catasto.
5. Ciascun Consorzio provvede all'istallazione di apparecchi digitali per il controllo, la regolazione e la misurazione della distribuzione idrica alle utenze irrigue di ciascun comprensorio.
6. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura si dota di una banca dati per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale, in cui sono raccolti e resi accessibili dati e informazioni sui canali, sui bacini irrigui e di scolo, sui manufatti idraulici, sulle derivazioni e sulle concessioni di acqua irrigua, avvalendosi dei dati in possesso dei diversi rami dell'Amministrazione competenti.
7. Ciascun Consorzio predispose e adotta il Piano di Classifica degli immobili ricadenti in ciascun comprensorio consortile, che:
 - a) individua, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, sulla base dei seguenti indici di carattere generale:
 - il beneficio di presidio idrogeologico dei territori, il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai Consorzi suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;
 - il beneficio di difesa idraulica di bonifica e irrigazione, il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica e irrigazione, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati;
 - il beneficio di disponibilità irrigua, il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e di irrigazione e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque a uso irriguo. Costituisce inoltre beneficio il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori serviti da acquedotti rurali.I benefici della bonifica e dell'irrigazione possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore;
 - b) stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza;
 - c) definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione di bonifica e di irrigazione.
8. Ogni Piano di classifica confluisce nel Piano regionale di Classifica Unico.
9. Il Piano regionale di Classifica Unico è redatto dall'Ufficio Interconsortile ed è pubblicato, per quindici giorni nell'albo e nel sito web istituzionale di ciascun Consorzio, nonché negli albi dei comuni che tutto o in parte ricadono in ciascun Comprensorio di bonifica e di irrigazione. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti, con le eventuali osservazioni, sono trasmessi, da parte dell'Ufficio Interconsortile all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea che, dopo l'istruttoria, predispose il provvedimento di approvazione.
10. Nelle more dell'approvazione dei Piani di classifica, l'emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili è effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.21 - Piano di riparto dei contributi consortili

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, secondo le indicazioni contenute nei Piani di classifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica e di irrigazione relativi ai costi per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e per il funzionamento del Consorzio. Il contributo imposto dal Consorzio costituisce onere reale sull'immobile e ha natura tributaria.
2. Ciascun Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base dei costi di cui al comma 1, risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano annuale di riparto degli stessi, tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'articolo 20 della presente legge e lo trasmette all'Ufficio Interconsortile al fine dell'aggiornamento del Piano di Classifica Unico.
3. La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio, mediante versamento diretto da parte del consorziato o ricorrendo alla riscossione spontanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46. È facoltà del Consorzio di attivare, prima dell'avvio della riscossione coattiva, appositi strumenti per la messa in mora e il recupero stragiudiziale dei crediti da riscuotere. A tal fine il Consorzio può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero. I costi per la messa in mora e sollecito sono interamente posti a carico del contribuente/consorziato moroso.
4. L'erogazione dei servizi consortili, anche irrigui è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse.

CAPO V - Funzioni e attività del Consorzi di bonifica e di irrigazione

Art.22 - Compiti e funzioni del Consorzio

1. Ai Consorzi competono le seguenti funzioni istituzionali:
 - a) la predisposizione del Piano comprensoriale di bonifica e di irrigazione e tutela del territorio rurale;
 - b) la progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio di tutte le opere di bonifica e di irrigazione indicate al precedente articolo 2, per il tramite dell'Ufficio Interconsortile, anche mediante accordi ai sensi dell'articolo 22, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, convenzioni con enti locali e altri soggetti pubblici interessati;
 - c) la promozione e realizzazione di progetti di ricerca e di formazione per lo sviluppo del territorio rurale, anche attraverso collaborazioni e protocolli di intesa con enti di ricerca pubblici e/o privati;
 - d) l'adozione di misure di efficienza energetica, idrica e recupero energetico sulla base dei criteri e dei programmi di interesse regionale realizzati a valere sulle risorse del ciclo di programmazione dei fondi comunitari e nazionali.
2. Ogni Consorzio può svolgere, inoltre, previa delega su specifico intervento da parte dell'Ente competente che mantiene la titolarità dell'intervento e dei risultati e l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento, le seguenti funzioni:
 - a) promuove e realizza gli interventi mirati alla tutela delle acque utilizzate a scopi irrigui e al risanamento dei relativi corpi idrici. A tal fine, il Consorzio collabora con le Autorità competenti, cui spettano i relativi oneri;
 - b) partecipa all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, come previsto dall'articolo 62, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine, il Consorzio, mediante

appositi accordi di programma e convenzioni con enti locali e altri soggetti pubblici interessati, realizza gli interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica e di irrigazione e idrauliche, finalizzati alla prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e del rischio desertificazione;

- c) assume il ruolo di presidio territoriale negli interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche e diretti al contenimento del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, necessari per un'efficace azione di protezione civile, anche in ordine all'utilizzo della viabilità e della stabilità dei versanti;
 - d) realizza e cura la manutenzione di percorsi ecologici di viabilità lenta legati alla rete idraulica superficiale e redige piani di gestione della rete ecologica dei siti di interesse comunitario, adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche di competenza. Il Consorzio può esercitare la funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica e irrigazione;
 - e) promuove, progetta e realizza impianti per l'uso agricolo, paesaggistico, naturalistico e per altri usi non potabili delle acque reflue urbane, svolgendo attività, anche in regime di convenzione, con altri enti competenti in materia.
3. Per lo svolgimento delle elencate attività e di quelle di cui al successivo comma 4, lettere c) e f), i Consorzi si avvalgono del personale di cui all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n.45; all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n.4, e all'art.1, commi 1 e 2, della legge regionale 28 giugno 2010, n.14 e quello di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, transitato nei Consorzi secondo le modalità di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, della presente legge. L'amministrazione regionale per le presenti finalità organizza appositi corsi di aggiornamento e formazione del personale.
4. Ciascun Consorzio può ancora:
- a) formulare, anche ai fini dell'inserimento nel Piano generale di bonifica e di irrigazione e tutela del territorio rurale, proposte concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla tutela e alla conservazione del territorio;
 - b) formulare proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;
 - c) concorrere, nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza, al rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle Amministrazioni pubbliche di competenza;
 - d) esprimere pareri sulle domande di concessione e derivazione di acque pubbliche aventi rilevanza per il comprensorio;
 - e) attivare convenzioni con altri enti finalizzate alla esecuzione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere insistenti nel territorio comprensoriale;
 - f) curare l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti stradali rurali e interpoderali, la cui titolarità viene trasferita ai Consorzi, della rete di elettrificazione rurale e di quella degli acquedotti rurali, esclusivamente di natura pubblica, insistenti all'interno dell'area consortile attrezzata.

Art.23 - Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale e Piani comprensoriali

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è approvato il Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

2. Il Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale, redatto dall'Ufficio Interconsortile, definisce:
 - a) il quadro generale, le criticità e le prospettive di sviluppo del sistema di bonifica e di irrigazione del territorio rurale siciliano;
 - b) l'indicazione dei principali interventi da realizzare, specificandone tempi ed entità di massima delle risorse occorrenti;
 - c) le modalità di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione vigenti, con particolare riferimento agli atti di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Regione Siciliana di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8.
3. Il Piano generale recepisce i Piani comprensoriali di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale articolati per ciascun Consorzio di bonifica e di irrigazione, redatti da ciascun Consorzio.
4. Il Piano comprensoriale di bonifica e irrigazione prevede:
 - a) la delimitazione del territorio in zone omogenee di rischio idraulico e idrogeologico, in aderenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, con l'indicazione per ciascuna zona, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico e gli interventi di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio da realizzare secondo l'ordine di priorità;
 - b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui all'articolo 24, della presente legge, stabilendo le priorità di esecuzione;
 - c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate a mantenere in efficiente servizio l'attività di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle risorse idriche per fini irrigui agricoli.
5. I Piani comprensoriali sono attuati da ciascun Consorzio, mediante programmi triennali, il cui contenuto, le modalità di esecuzione e le procedure di attuazione sono approvati con apposito decreto emanato dall'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
6. Il Piano generale e i Piani comprensoriali di bonifica e di irrigazione del territorio rurale hanno validità di sei anni e restano efficaci fino ad approvazione dei nuovi piani.
7. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il Piano comprensoriale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea provvede a diffidare il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale, sono attivati i poteri sostitutivi con oneri a carico del Consorzio.
8. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 34, comma 8, della presente legge, vige la pianificazione e programmazione vigente approvata dai Commissari straordinari dei Consorzi di bonifica e di irrigazione Sicilia Orientale e Occidentale, di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5.

Art.24 - Opere di competenza privata e intervento sostitutivo

1. I consorziati, in conformità al Piano comprensoriale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori, di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e, comunque, per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

2. In caso di inerzia, anche su richiesta di un solo interessato, trascorsi trenta giorni dalla costituzione in mora, le opere di cui al comma 1 sono eseguite, in via sussidiaria, dal Consorzio in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo a loro carico i relativi costi.
3. La ripartizione dei costi per i lavori comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio.

Art.25 - Convenzioni con gli imprenditori agricoli

1. Allo scopo di valorizzare risorse, professionalità ed esperienze dei territori di competenza, i Consorzi, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza, possono affidare i lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e nel Catasto di bonifica e di irrigazione istituito presso ciascun Consorzio, che operano nel territorio del comprensorio di riferimento.

Art.26 – Accordi, intese e convenzioni

1. Ciascun Consorzio può stipulare intese e convenzioni con i Comuni, con gli enti gestori del servizio idrico integrato delle Assemblee territoriali idriche (ATI), nonché con le Organizzazioni di categoria, per la realizzazione di azioni di comune interesse per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere. Possono, altresì, stipulare protocolli con il Dipartimento regionale della protezione civile per la collaborazione sul territorio allo scopo di intervenire nei casi di azioni connesse a eventi straordinari o emergenze per la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche e le strade rurali.

Art.27 - Finanziamento delle attività svolte dal Consorzio

1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni assegnate ai Consorzi sono reperiti attraverso:
 - a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall'articolo 21, della presente legge, destinati alla copertura alle spese di funzionamento del Consorzio, nonché delle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente;
 - b) i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni unionali, nazionali e regionali nel cui ambito rientrano gli interventi affidati ai Consorzi.
2. Sono a totale carico pubblico gli oneri relativi:
 - a) alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche destinate all'esercizio delle attività di bonifica e irrigazione; alla realizzazione degli interventi alla stessa connessi, come definiti all'articolo 2 della presente legge, e alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento delle stesse;
 - b) alle opere di accorpamento e di riordino, così come previste dal Piano generale di bonifica di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
 - c) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica idraulica;
 - d) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione danneggiate o distrutte da eventi naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza, nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili;
 - e) alle opere di sistemazione dei corsi d'acqua pubblici, prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica e irrigazione di un determinato comprensorio, assumono le caratteristiche di opere

pubbliche di bonifica e irrigazione agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il medesimo regime giuridico.

3. Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità sia conseguente all'accertata inosservanza degli obblighi di manutenzione a carico del Consorzio.
4. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per assicurare un graduale passaggio all'autosufficienza finanziaria, è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei Consorzi nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza.
5. Il contributo, di cui al comma 4, è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale dei Consorzi e viene erogato, su richiesta dei singoli Consorzi corredata dall'esposizione dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, desunti dai relativi bilanci di previsione, approvati dagli organi di controllo, in due soluzioni semestrali anticipate, salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo afferente all'esercizio finanziario in corso, in relazione all'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione. L'eventuale eccedenza rimane accreditata al Consorzio quale anticipazione sul concorso finanziario dell'esercizio successivo.
6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per le medesime finalità di cui al comma 4, è autorizzato ad erogare un contributo per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali del personale di cui all'articolo 22, comma 3, della presente legge.
7. I contributi di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, al fine di garantire l'utilizzo del personale in servizio, in attuazione del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 34 della presente legge e fino al completamento del transito del predetto personale nei P.O.V. degli istituendi Consorzi, di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 34, vengono accreditati, in apposito conto corrente vincolato alle medesime finalità, acceso, all'atto dell'insediamento, da ciascun Commissario liquidatore dei Consorzi di bonifica e di irrigazione posti in liquidazione.
8. La destinazione dello stanziamento annualmente previsto per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, esaurita la fase transitoria di cui al comma precedente, a partire dal quinto anno e fino al decimo anno, dall'entrata in vigore della presente legge, è modulata anche al fine di assicurare la prosecuzione delle finalità perseguite all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n.45, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono stabiliti i criteri per la modulazione dei contributi di compartecipazione, di cui al comma precedente, che tengano conto dei risultati conseguiti dai Consorzi nel perseguimento delle finalità proprie, anche in relazione all'entità delle entrate derivanti dalla contribuzione consortile, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento. I Consorzi, allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.

Art.28 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori

1. Ciascun Consorzio, a regime, predispone il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori.
2. Oltre agli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, possono essere realizzati, anche se non inclusi nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, le opere per il ripristino e l'adeguamento a seguito di eccezionali eventi calamitosi, nonché gli interventi urgenti e indifferibili, previa individuazione delle risorse finanziarie necessarie.

Art.29 - Misure volte a favorire l'impiego di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al fine di realizzare economie di gestione in ciascun Consorzio, la Regione Siciliana promuove la progettazione ed esecuzione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo, nell'ambito dei bacini di accumulo delle acque irrigue, l'istallazione di sistemi mini idrico e di sistemi fotovoltaici galleggianti, per l'autoconsumo, anche mediante scambio sul posto, e la cessione alla rete al fine di alleviare i costi per i consorziati.

Art. 30 – Innovazione e transizione ecologica

1. Al fine di realizzare risparmio delle risorse idriche, accrescendo al contempo la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e la redditività delle imprese agricole, i Consorzi provvedono a implementare:
 - un sistema interconnesso con i sistemi digitali dell'agroalimentare, per assicurare la tracciabilità e la certificazione del prodotto;
 - la digitalizzazione dei sistemi della gestione delle acque dei Comprensori;
 - l'interconnessione con i sistemi delle Amministrazioni centrali e locali per lo scambio dei dati.

Art.31 - Emergenza idrica

1. Ai sensi dell'articolo 167 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nei periodi di siccità, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, è assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle acque.
2. La Regione provvede a erogare ai Consorzi le somme eventualmente trasferite dallo Stato per le finalità di cui al comma 1, integrate, se necessario, con propri stanziamenti.
3. I Consorzi, che a causa della carenza idrica hanno sospeso, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere, per il periodo corrispondente, ed entro i limiti delle risorse stanziata a seguito della dichiaratoria dello stato di emergenza, l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.

Art. 32 - Invarianza idraulica

1. Al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali o artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale rispettino il principio della invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee drenanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi.

Art. 33 - Contratti di fiume, di foce e di costa

1. Ogni Consorzio, d'intesa con la Regione, può promuovere i contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.
2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione a livello di bacino distrettuale quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

CAPO VI - Disposizioni transitorie

Art. 34 - Commissari Straordinari dei Consorzi

1. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, è approvato lo schema tipo di Statuto e di Regolamento di organizzazione e funzionamento tipo di ciascun Consorzio. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità viene nominato un Commissario straordinario per ciascuno degli istituendi Consorzi.
2. Con la nomina dei Commissari Straordinari gli organi dei consorzi posti in liquidazione decadano. Ciascun Commissario straordinario, adotta lo Statuto e di Regolamento di organizzazione, sulla base degli schemi tipo di cui al comma 1, per il Consorzio di riferimento.
3. Ciascun Commissario straordinario effettua la gestione del Consorzio fino alle elezioni degli organi di amministrazione ordinaria, che devono essere costituiti non oltre novanta giorni dall'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento. Entro il medesimo termine ogni Commissario straordinario, predispone il Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.), per il rispettivo Consorzio, nel rispetto delle funzioni attribuite all'Ufficio Interconsortile di cui all'articolo 5 della presente legge, tenuto conto anche del raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza per il personale dipendente, e determina il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Consorzio di riferimento.
4. Il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i Consorzi di bonifica e irrigazione posti in liquidazione, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n.106, come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1981, n.49; alla legge regionale 25 maggio 1995, n.45 e successive modifiche e integrazioni; alla legge regionale 30 ottobre 1995, n.76 e successive modifiche e integrazioni, e quello di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, a seguito dell'approvazione dei P.O.V. di cui al precedente comma, nel rispetto della disciplina speciale di settore, transita nei nuovi Consorzi, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio di ruolo e previdenziale maturata all'atto del transito.
5. Fino all'approvazione dei POV di cui al precedente comma 3, ed al perfezionamento delle procedure di transito del personale di cui al precedente comma 4, i Commissari Straordinari incaricati presso ciascun Consorzio, determinano le modalità di utilizzo del personale nei rispettivi istituendi Consorzi, fino al definitivo inquadramento nei nuovi Consorzi.
6. Il mancato adempimento dell'iter procedurale di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge.

7. Resta in ogni caso salvo il ricorso alle forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
8. Nelle more dell'insediamento degli organi di ordinaria amministrazione e della approvazione dei P.O.V., è fatto divieto di procedere ad assunzioni, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di progressioni di carriera. Entro tale arco temporale e in ogni caso al fine di perseguire il raggiungimento del pareggio di bilancio, i Consorzi, per il periodo massimo di cinque anni, dall'entrata in vigore della presente legge, operano sulla base della pianificazione e programmazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 8, della presente legge.
9. I collegi dei revisori dei Consorzi di bonifica e di irrigazione posti in liquidazione continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla chiusura degli adempimenti di competenza e comunque fino alla nomina dei nuovi organi del Consorzio.

CAPO VII - Liquidazione dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione

Art.35 - Commissari liquidatori

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa delibera della Giunta regionale, entro 15 giorni dalla nomina dei Commissari straordinari dei Consorzi, di cui all'articolo 34 della presente legge, si provvede alla nomina di tredici Commissari liquidatori, al fine di avviare le procedure di liquidazione del Consorzio di Bonifica e di irrigazione Sicilia Occidentale, del Consorzio di Bonifica e di irrigazione per la Sicilia Occidentale e dei singoli Consorzi accorpati, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. I Commissari liquidatori, nominati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, pongono in essere gli atti e le funzioni proprie degli organi ordinari, inclusi quelli di straordinaria amministrazione e provvedono all'atto dell'insediamento all'apertura di conto corrente vincolato per le finalità di cui all'articolo 27, comma 7, della presente legge.
3. La vigilanza e il controllo sulle operazioni di liquidazione sono affidate all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, presso l'Ufficio regionale dell'economia.
4. Le modalità di esercizio delle competenze assegnate all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessorato regionale dell'economia da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I Commissari liquidatori provvedono, preliminarmente, entro 30 giorni dalla nomina, alla ricognizione:
 - a) dei beni immobili di proprietà della Regione affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo agli istituendi Consorzi;
 - b) dei beni immobili strumentali di proprietà della Regione affidati in concessione ai Consorzi di bonifica posti in liquidazione, da concedere in concessione a ciascun istituendo Consorzio, sulla base della delimitazione del comprensorio di bonifica servente;
 - c) delle procedure di gara in corso per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica strumentali all'esercizio dei compiti propri dei Consorzi, e delle concessioni di esecuzione di opere pubbliche in itinere che devono essere trasferite in capo agli istituendi Consorzi, nello stato e fase in cui si trovano;
 - d) accertano la dotazione organica.
6. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

CAPO VIII – Disposizioni finali

Art. 36 – Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: la legge regionale 30 dicembre 1977, n.106; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 25 maggio 1995, n.45 e successive modificazioni; l'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5; l'articolo 6, comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8; i decreti presidenziali 12 e 13 settembre 2017.

Art. 37 - Norma Finanziaria

1. La copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 4, è assicurata dai fondi già iscritti e disponibili nella missione 16, programma 1, capitolo n.147303 "Contributo ad integrazione dei Bilanci dei Consorzi di Bonifica" (ex Cap.15004), dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, nella misura di € 44.184.580,97, per l'esercizio finanziario 2023, e di € 43.650.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
2. La copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 6, è assicurata dai fondi iscritti già e disponibili nella missione 16, programma 1, capitolo n.147320 "Somma destinata ai Consorzi di Bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, nella misura di € 11.479.463,49 per l'esercizio finanziario 2023 e di € 10.670.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
3. Per le annualità successive al 2025, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dei capitoli n.147303 e n.147320, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, annualmente determinato e iscritto con la legge di bilancio.
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 38 - Norma finale

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Sicilia

L'ASSESSORE

Luca Scutro

IL PRESIDENTE

[Firma]